

sottoposti agli obblighi previsti dal paragrafo 2, fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e quelli di cui all'articolo 3.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti, fatti salvi quelli già previsti dalla direttiva 77/93/CEE:

a) tenere una pianta aggiornata dell'azienda nella quale sono coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati o utilizzati dal produttore, dal centro di raccolta collettivo, dal centro di spedizione, dalla persona o dall'importatore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o sono comunque presenti vegetali, prodotti vegetali o altri articoli;

b) tenere dei registri, al fine di poter mettere a disposizione delle autorità ufficiali responsabili informazioni complete su vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

— acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda,

— in produzione,

— spediti a terzi,

e tenere per almeno un anno i documenti relativi, in particolare i passaporti delle piante rilasciati per il materiale acquistato;

c) essere personalmente disponibili o designare un'altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti perché si tenga permanentemente in contatto con le autorità ufficiali competenti;

d) eseguire, se del caso, controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo le modalità stabilite nelle istruzioni generali fornite dalle autorità ufficiali responsabili;

e) permettere l'accesso alle persone abilitate ad agire per conto delle autorità ufficiali responsabili, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e dare accesso altresì ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;

f) collaborare in altri modi con le autorità ufficiali responsabili.

3. Al momento della registrazione possono essere stabiliti altri obblighi di ordine generale, al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda; detti obblighi debbono rimanere entro i limiti della legislazione nazionale e possono tenere conto delle specifiche condizioni di produzione ed eventualmente d'importazione, in particolare per quanto riguarda il tipo di coltura, l'ubicazione, le dimensioni, la gestione, il personale necessario e l'attrezzatura.

### Articolo 3

Dopo la registrazione il produttore, il centro di raccolta collettivo, il centro di spedizione, la persona o l'importatore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è soggetto, su richiesta delle autorità ufficiali competenti, ad obblighi specifici relativi alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, finché ad esso non sia stato apposto il passaporto della pianta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 77/93/CEE; questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di intervento, quale esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, distruzione e marcatura (etichettatura) e qualunque altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II o dell'allegato IV, parte B della direttiva 77/93/CEE.

### Articolo 4

Gli Stati membri assicurano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno, i registri e i documenti relativi descritti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

### Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano dette misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ●

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992.

*Per la Commissione*

**Ray MAC SHARRY**

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.